

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2023 - 2025  
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**



**COMUNE DI ZIMONE**

**Provincia di Biella**

## **SOMMARIO**

**PREMESSA:** Il quadro normativo di riferimento

### **IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026**

#### **PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

##### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

##### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Enti ed organismi partecipati

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati in concessione

##### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

##### **4. DOTAZIONE RISORSE UMANE**

##### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

#### **PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE**

- a) Entrate
- b) Ricorso all'indebitamento
- c) Spese
- d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- e) Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- f) Piano triennale delle opere pubbliche
- g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- h) Coerenza della programmazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

## PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la

redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio;
- **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUP 2023/2025 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l’impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

**A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *“contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.”*
- Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.

- Del comma 42 relativo ai “*contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale*”.
- Del comma 44 che istituisce un fondo d’investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all’anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per “*spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade*”.

**B. Il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021**, in applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha provveduto alla attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2022. Il contributo spettante a ciascun Comune ammonta ad € 84.168,33 ed i comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2022.

**C. Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)**, in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 407 relativo ai contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
- Del comma 415 che prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell’assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.
- Dei commi 534/542 che assegnano contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni.

**D. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197)**, in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 che per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali istituisce presso il Ministero dell’interno **un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province**. Il fondo verrà ripartito con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **entro il 31 marzo 2023** in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

- Dei commi da 186 a 205 che disciplinano una serie di strumenti volti a instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, non tutti applicabili ai giudizi in cui è parte il Comune, come meglio precisato nella nota Ifel di approfondimento del 7 gennaio 2023. **Il termine per decidere l'applicazione della definizione agevolata al contenzioso tributario comunale, attraverso una delibera di natura regolamentare, è il 31 marzo 2023** (comma 205), **attraverso un apposito regolamento comunale**, il cui schema Ifel metterà a disposizione nei prossimi giorni. **Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale**, pendenti al 1° gennaio 2023, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, eventualmente diminuito in base allo stato della controversia ed alle soccombenze eventualmente già intervenute nei diversi gradi del processo. Il valore della controversia corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (ai sensi del comma 2, art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992). La definizione (comma 194) si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
- Dei commi da 227 a 230 che per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi **per i Comuni e gli altri enti territoriali il comma 227 predispone l'annullamento automatico parziale, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni**, mantenendo l'obbligo di pagamento per quanto dovuto a titolo di capitale o a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti. Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie), l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981. Restano anche in questo caso dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive. La norma dà poi agli enti locali **la facoltà di disporre la non applicazione** dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza (co. 229), attraverso l'adozione di un provvedimento **entro il 31 gennaio 2023**, da comunicarsi entro la stessa data all'Agenzia delle Entrate-Riscossione esclusivamente all'indirizzo PEC [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it), come da comunicato della stessa Agenzia del 5 gennaio 2023. Con la citata nota del 7 gennaio scorso, IFEL ha pubblicato uno schema di delibera per l'applicazione del comma 229. Va ricordato che con un precedente provvedimento legislativo, le iscrizioni a ruolo di valore inferiore ai 1000 euro avvenute tra il 2000 e il 2010 erano già state cancellate d'ufficio e pertanto le quote potenzialmente oggetto di questo nuovo stralcio, salvi i casi di riduzione nel tempo dei carichi, riguardano pressoché esclusivamente il periodo di iscrizione a ruolo compreso tra il 2011 e il 2015.

In base al comma 252, l'eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell'applicazione delle norme in esame è ripianabile in un massimo di 5 annualità secondo le modalità di cui al DM Mef 14 luglio 2021 (GU n. 183 del 2 agosto 2021).

- Dei commi da 231 a 252 che prevedono la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 all'Agenzia Entrate-Riscossione possono essere estinti in modo agevolato con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023 o in

base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023. **Nel caso di sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981.** Anche in questo caso, gli eventuali disavanzi determinati dall'applicazione della norma possono essere ripianati dagli enti locali in un massimo di 5 anni. Analogamente allo stralcio parziale dei ruoli di cui al punto precedente, la definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme: - dovute a titolo di capitale; - maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento.

In sostanza, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (o "rottamazioni" di ruoli), disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Dei commi da 369 a 379 che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, **per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025, 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e 3,5 miliardi per l'anno 2027.** Le norme disciplinano inoltre le modalità di accesso prevedendo che con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente **entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023,** è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione.
- Dei commi 450 e 451 che istituiscono un **fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità** dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Entro il **1° marzo 2023,** con decreto Ministeriale sono stabilite le procedure per l'erogazione di competenza dei Comuni di residenza.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.** Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è **rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Del comma 775 che *in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023*, da facoltà di approvare il bilancio di previsione con **l'applicazione della quota libera dell'avanzo** accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 e *differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023*.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Dei commi 822 e 823 che autorizzano gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare, per la copertura dei maggiori costi energetici, le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da



inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

## IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2018-2023

Si richiamano e si assumono quale parte integrante del presente DUPS le linee programmatiche per la consiliatura 2018/2023 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 giugno 2019.

### PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

#### 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

##### Risultanze della popolazione

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	408	-	-	-	-
2002	31 dicembre	411	+3	+0,74%	-	-
2003	31 dicembre	410	-1	-0,24%	193	2,12
2004	31 dicembre	413	+3	+0,73%	194	2,13
2005	31 dicembre	407	-6	-1,45%	193	2,11
2006	31 dicembre	415	+8	+1,97%	189	2,20
2007	31 dicembre	425	+10	+2,41%	192	2,21
2008	31 dicembre	416	-9	-2,12%	186	2,24
2009	31 dicembre	430	+14	+3,37%	200	2,15
2010	31 dicembre	425	-5	-1,16%	197	2,16
2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	424	-1	-0,24%	195	2,17
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	425	+1	+0,24%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	425	0	0,00%	196	2,17
2012	31 dicembre	425	0	0,00%	195	2,18
2013	31 dicembre	421	-4	-0,94%	192	2,19
2014	31 dicembre	404	-17	-4,04%	187	2,16
2015	31 dicembre	410	+6	+1,49%	192	2,14
2016	31 dicembre	402	-8	-1,95%	183	2,20
2017	31 dicembre	410	+8	+1,99%	183	2,14
2018*	31 dicembre	401	-9	-2,20%	182,88	2,16
2019*	31 dicembre	395	-6	-1,50%	185,19	2,11
2020*	31 dicembre	392	-3	-0,76%	(v)	(v)
2021*	31 dicembre	392	0	0,00%	(v)	(v)

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.



### Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ZIMONE (BI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

## Risultanze del territorio

Il Comune di Lignana è posto ad una altitudine compresa tra 345 e 507 mt. s.l.m. e insiste su una superficie di 2,94 km<sup>2</sup> con una densità abitativa di 143,45 ab/km<sup>2</sup>.

## 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### Servizi gestiti in forma diretta:

la gestione diretta costituisce oggi una modalità gestionale residuale rispetto alla gestione associata e interessa principalmente la funzione di amministrazione generale, che attiene al funzionamento dell'Ente, sebbene siano comunque attive collaborazioni a vario titolo con altri Comuni.

Il Comune di Zimone gestisce direttamente i servizi di:

- Trasporto scolastico;
- Peso pubblico;
- Illuminazione votiva.

**Servizi gestiti in forma associata:** in attuazione della normativa inerente all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, è stata conferita, la gestione delle seguenti funzioni fondamentali:

- a) Servizi socio assistenziali
- b) Protezione civile
- c) Commissione Locale per il paesaggio
- d) Trasporto scolastico
- e) Canile intercomunale

### Enti ed organismi partecipati

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Consorzio COSRAB – Smaltimento rifiuti	0,216%
Consorzio IRIS – Servizi socio assistenziali	0,35%
Consorzio Comuni Zona Biellese – in liquidazione	1%
SEAB SpA – Raccolta e trasporto rifiuti	0,21%
ATAP SpA . – Trasporto pubblico locale	0,037%
CORDAR Biella Servizi SpA – Servizio Idrico	0,0001

## 3.SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

### Situazione di cassa dell'Ente.

Fondo cassa al 31/12/2021 € 41.923,34

### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa nel triennio precedente

### L'indebitamento

Per quanto attiene all'indebitamento degli enti locali il TUEL 267/2000 reca le seguenti disposizioni:

- Art. 203: "1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione."
- Art. 204: "1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. ...."

La situazione debitoria dell'ente, per mutui a lungo termine, assunti per il finanziamento di spese di investimento, appare decisamente contenuta, così come si evince dal seguente prospetto:

Entrate correnti	2023	2024	2025
Titolo 1°	303.000,00	295.100,00	292.100,00
Titolo 2°	65.047,00	15.120,00	15.120,00
Titolo 3°	89.150,00	86.150,00	44.850,00
Totale entrate correnti previste	457.197,00	396.370,00	352.070,00
Quota capitale mutui in ammortamento	11.000,00	11.300,00	11.600,00
Quota interessi mutui in ammortamento	8.100,00	7.900,00	7.400,00
Incidenza quota interessi su entrate correnti	1,77%	1,99%	2,10%

Andamento del debito:

	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito	339.319,60	327.895,48	315.571,81	344.571,81	333.271,81
Nuovi prestiti			40.000,00		
Prestiti rimborsati	11.424,12	12.323,67	11.000,00	11.300,00	11.600,00
Totale fine anno	327.895,48	315.571,81	344.571,81	333.271,81	321.671,81
Nr. Abitanti al 31/12	396	400	400	400	400
<b>Debito medio x abitante</b>	828,02	821,43	861,43	833,18	804,18

Per il triennio 2023/2025 l'ente prevede di fare ricorso all'assunzione di un nuovo prestito a lungo termine per l'importo di € 40.000,00 nel 2023.

#### 4.DOTAZIONE RISORSE UMANE

##### PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA E IN SERVIZIO

<i>Cat.</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	Esecutore	1	1
C	Istruttore	1	1PT (in comando presso altro ente)
Totale		2	1

La dotazione di personale in servizio risulta sottodimensionata non solo rispetto alla dotazione organica ma anche e soprattutto con riferimento alla efficiente gestione di servizi essenziali.

#### 5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

<b>EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE</b>				
		2023	2024	2025
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	303.000,00	295.100,00	292.100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	65.047,00	15.120,00	15.120,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	89.150,00	86.150,00	44.850,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>(+)</b>	<b>457.197,00</b>	<b>396.370,00</b>	<b>352.070,00</b>
Titolo 1 Spese correnti	(-)	446.197,00	385.070,00	340.470,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	11.000,00	11.300,00	11.600,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>457.197,00</b>	<b>396.370,00</b>	<b>352.070,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE</b>				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	202.686,00	134.000,00	124.000,00
Titolo 6° Accensione di prestiti		40.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>(+)</b>	<b>242.686,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	242.686,00	134.000,00	124.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

### a) Entrate

#### *Politiche del prelievo per il triennio 2023-2025.*

Per il triennio 2023-2025 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

#### **Quadro di sintesi dato storico e previsione.**

Titoli	2022	Nuova programmazione		
		2023	2024	2025
Avanzo amm.ne e FPV	71.067,50	0,00	0,00	0,00
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	298.155,02	303.000,00	295.100,00	292.100,00
2°Trasferimenti correnti	22.611,59	65.047,00	15.120,00	15.120,00
3°Entrate extratributarie	87.578,00	89.150,00	86.150,00	44.850,00
4°Entrate in conto capitale	481.078,33	202.686,00	134.000,00	124.000,00
5° Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.000,00	0,00	0,00	0,00
6° Accensione di prestiti	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	206.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
Totale	1.192.490,44	897.383,00	727.870,00	673.570,00

### b) Ricorso all'indebitamento

Si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovo mutuo dell'importo di € 40.000,00 nel 2023.

### c) Spese

*E' stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2023-2025 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.*

#### • **Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli**

Titoli	2022 (prev)	Nuova programmazione		
		2023	2024	2025
1° Spese correnti	396.020,94	446.197,00	385.070,00	340.470,00
2° Spese conto capitale	565.145,83	242.686,00	134.000,00	124.000,00
3° Spese incremento attività finanziarie	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4° Rimborso prestiti	12.323,67	11.000,00	11.300,00	11.600,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	206.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00

Totale	1.192.490,44	897.383,00	727.870,00	673.570,00
--------	--------------	------------	------------	------------

• **Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per Missioni.**

MISSIONI	2022(prev)	Nuova programmazione		
		2023	2024	2025
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	427.042,01	519.613,00	358.220,00	303.920,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,50	50,00	50,00	50,00
04 Istruzione e diritto allo studio	23.973,13	13.850,00	13.850,00	13.850,00
05 Tutela e valorizz. beni e attività culturali	900,00	900,00	900,00	900,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.228,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07 Turismo	4.320,00	4.900,00	3.300,00	3.300,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	84.168,33	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sost. e tutela del territorio e dell'ambiente	49.100,00	45.800,00	47.800,00	47.900,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	332.127,96	56.650,00	51.950,00	52.950,00
11 Soccorso civile	250,00	250,00	250,00	250,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.068,00	20.800,00	20.800,00	20.600,00
13 Tutela della salute	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Sviluppo economico	674,12	750,00	650,00	2.050,00
20 Fondi e accantonamenti	6.805,84	14.420,00	10.600,00	8.500,00
50 Debito pubblico	20.732,55	19.100,00	19.200,00	19.000,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	206.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.192.490,44</b>	<b>897.383,00</b>	<b>727.870,00</b>	<b>673.570,00</b>

**d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Dotazione organica	Posti coperti	Note
n. 1 Istruttore C	1	In comando temporaneo presso Commissione Tributaria Vercelli
n. 1 Esecutore A	1	
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	

L'ente ha provveduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale, riscontrando che non sussiste la fattispecie.

Al momento non sono previste assunzioni per il triennio 2023/2025. Ci si riserva, qualora il comando temporaneo del dipendente Istruttore di fascia C dia seguito a mobilità esterna, di procedere, previo aggiornamento del piano del fabbisogno, alla copertura del posto che risulterà vacante.

## **e) Acquisti di forniture e servizi**

Le Amministrazioni adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14. Il programma biennale riporta l'ordine di priorità stabilito dal comma 10 art. 6 del D.M. 14, e in particolare sono prioritari i servizi e le forniture:

- necessari in conseguenza di calamità naturali;
- per garantire gli interessi pubblici primari;
- aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi;
- cofinanziati con fondi europei;
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le amministrazioni, nel tenere conto di tali priorità, le modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Ai sensi del comma 8 art. 7 del citato D.M. 14, i programmi biennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nei casi riportati dal comma stesso.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 (D. Lgs. 50/2016), anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, co. 4.

Per il biennio 2023/2024, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 40.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

## **f) Piano triennale delle opere pubbliche**

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice Appalti) e del D.M. 16/01/2018 n° 14 le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 € e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. Il Programma Triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli Enti Locali predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'inserimento dei lavori nel programma triennale è subordinato all'approvazione preventiva del documento di fattibilità delle alternative progettuali come descritto dall'art. 23 comma 5 dello stesso Codice, mentre l'inserimento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € nell'elenco annuale è subordinato all'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Parallelamente, l'art. 3 del D.M. 16/01/2018 n. 14 prevede lo stesso iter per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali in riferimento all'importo complessivo dei lavori, che devono essere stati preventivamente approvati nel loro complesso.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'art. 3 comma 11 del citato D.M. 14:

- Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
- Completamento delle opere incompiute di cui all'art. 4 del D.M. 14 del 2018;
- Manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
- Progetti definitivi o esecutivi già approvati;
- Lavori cofinanziati con fondi europei;
- Lavori per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente, secondo le disposizioni elencate dall'art. 5 comma 9 del citato D.M. 14; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste opere di importo pari o superiore a 100.000,00 € non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2023-2025, comprensive di quelle destinate agli investimenti compresi nel piano triennale delle opere pubbliche sopra riportato, assommano a complessivi € 412.504,99 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2023-2025						
Entrata		Importo				
Fin	Oggetto	2023	2024	2025	Nel triennio	
1	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021 – Cap. 4024/7	83.800,00	84.000,00	84.000,00	251.800,00	
2	Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019 – Cap. 4024/8	50.000,00	50.000,00	40.000,00	140.000,00	
3	Contributo asfaltature e messa in sicurezza strade legge di bilancio 134/2021 – Cap. 4024/98	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4	Contributo PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - Cap. 4025/1	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00	
5	Contributo PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	



	PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID CIE – Cap. 4025/2				
6	Contributo PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.3, M. 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – Cap. 4025/3	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00
7	Contributo PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.3 - previsione di cassa 2.430,00 ADOZIONE APP IO – Cap. 4025/4	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
8	Contributo dal GAL per riqualificazione immobile comunale – Cap. 4055/1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9	Mutuo cofinanziamento riqualificaz. immobile comunale – Cap. 5010/12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		242.686,00	134.000,00	124.000,00	500.686,00

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2023-2025 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi:

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2023-2025					
Spesa		Importo			
Fin	Oggetto	2023	2024	2025	Nel triennio
1	Lavori facciata locale associazioni e tetto casa SFOIA – cap. 3001/10	83.800,00	84.000,00	84.000,00	251.800,00
2	PNRR - M.2 C.4 I. 2.2 - efficientamento energetico e sviluppo territoriale su immobile comunale per apertura biblioteca – Cap. 3001/11	50.000,00	50.000,00	40.000,00	140.000,00
3	Contributo asfaltature e messa in sicurezza strade legge di bilancio 134/2021 – Cap. 4024/98	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.3 - adozione piattaforma PAGOPA - Cap. 6430/1	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00
5	PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.4 - estensione utilizzo piattaforme identita' digitale SPID CIE – Cap. 6430/2	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6	PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.3, M. 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – Cap. 6430/3	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00
7	Contributo PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.3 - previsione di cassa 2.430,00 adozione APP IO – Cap. 6430/4	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
8	Intervento di manutenzione straordinaria su stabile comunale – Cap. 3001/12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE		242.686,00	134.000,00	124.000,00	500.686,00

## **g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2023-2025 è prevista l'alienazione di alcune particelle di terreni di proprietà comunale, con procedure già avviate e da concludersi entro il 2023 per un importo periziato di € 13.700,00 e da avviarsi nel 2023 per concludersi nel 2024 per un importo stimato di € 13.000,00 circa.

**h) Coerenza della programmazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.**

Nel triennio 2023/2025 non è prevista l'adozione di varianti strutturali al vigente Piano Regolatore Generale Comunale e la programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono state definite in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare, verrà prestata attenzione alle politiche territoriali per la riduzione del consumo di suolo, intesa come risorsa naturale limitata, di fatto non rinnovabile, necessaria non solo per la produzione alimentare e il supporto alle attività umane, ma anche per la chiusura dei cicli degli elementi nutritivi e per l'equilibrio della biosfera.

Tali indirizzi seguono gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea già dal 2006, che metteva in evidenza che “il deterioramento del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria, sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale”.

In tale ottica, l'amministrazione, nella pianificazione urbanistica e territoriale, in coerenza con le linee guida del programma amministrativo, pone attenzione al consumo di suolo, al paesaggio, allo sviluppo agricolo ed economico, alle componenti fondamentali per la vita, alla compatibilità e sostenibilità economica e ecologica.